



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
VIBO VALENTIA MARINA

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VIBO VALENTIA MARINA

Il Capo del circondario marittimo di Vibo Valentia Marina:

- VISTI gli articoli 17, 28 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;
- VISTO l'art. 8 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172 – Ordinanze di polizia marittima;
- VISTO l'art. 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n° 88;
- VISTO il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - "Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo";
- VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 della Regione Calabria, "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";
- VISTO il parere espresso dal servizio 118 di Reggio Calabria con fg. n° 796/SUEM-CO in data 21.06.12;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172;
- VISTO il D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTA la propria Ordinanza n. 23/2010 in data 06/05/2010, avente per oggetto la *"disciplina per lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. snorkeling) nelle acque del Circondario marittimo di Vibo Valentia Marina"*;
- VISTA la propria Ordinanza n. 27/2015 in data 08/07/2015, recante i limiti di navigazione dalla costa delle unità da diporto nell'ambito del Compartimento di Vibo Valentia Marina;
- VISTA la propria Ordinanza n. 26/2015 in data 15/07/2015, recante la disciplina delle attività ludico-diportistiche nell'ambito del Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina;
- VISTA la propria Ordinanza n. 23/2022 in data 07/06/2022 inerente la *"Disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio e come unità"*

appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario marittimo di Vibo Valentia Marina”;

- VISTA la propria Ordinanza n. 53/2022 in data 30/08/2022 inerente la *“Disciplina della pesca sportiva e ricreativa nel Compartimento Marittimo di Vibo Valentia Marina”;*
- VISTA la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.02.70/29121 del 29.3.2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.3.2011, la presenza del defibrillatore all’interno degli stabilimenti balneari è una “collocazione ottimale” e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute 13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- VISTA la Circolare del Ministero della Salute 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia “... consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell’esercizio abusivo della professione medica,...” prescrivendo la necessaria disponibilità di un “saturimetro arterioso” tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- TENUTO CONTO delle Ordinanze dei Comuni ricadenti nel Circondario marittimo di Vibo Valentia Marina, emanate per disciplinare l’uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale;
- VISTE le normative nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- RITENUTO opportuno modificare la precedente ordinanza di sicurezza balneare 16/2021 in data 11/06/2021, allo scopo di aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del circondario marittimo di Vibo Valentia Marina, che comprende i Comuni di Amantea, Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga, Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo, Nicotera;

O R D I N A

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Vibo Valentia Marina, nell’ambito dei limiti della stagione balneare.
2. La presente Ordinanza si applica a tutte le strutture balneari, come definite al successivo art. 2, comma 2.
3. Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del circondario marittimo di Vibo Valentia Marina deve informare immediatamente la Capitaneria di porto –

Guardia costiera di Vibo Valentia Marina (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

NUMERO EMERGENZA IN MARE	1530 (chiamata gratuita)
CENTRALINO	0963/5739 201
SALA OPERATIVA	0963/5739 400

oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

1. ASSISTENTE BAGNANTI: persona fisica dotata di idoneo brevetto (M.I.P.) in corso di validità rilasciato da una delle seguenti Organizzazioni abilitate: Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
2. STRUTTURA BALNEARE: esercizio posto su un'area demaniale marittima, ovvero su arenile/spiaggia, o su aree ad esse contigue, dalle quali sia possibile l'accesso anche indiretto al mare, dove il concessionario/titolare, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare.
3. COSTE A PICCO: coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi.
4. DISTANZA DALLA COSTA: distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.
5. FRONTE MARE: distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area ove ricade la struttura balneare.
6. NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA: natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana. Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e simili.
7. CORRIDOI DI ATTERRAGGIO: corsie con larghezza non inferiore a 10 mt, realizzate perpendicolarmente alla costa, sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione.

ARTICOLO 3 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E QUELLE VIETATE

1. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nell'ambito del Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina la zona di mare di ampiezza pari a **150** metri dalle spiagge è riservata alla balneazione.
2. Al fine di maggiormente tutelare la sicurezza della balneazione, per come previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza nr. 27/15 in premessa citata, tutte le unità navali, comprese le tavole a vela,

devono navigare nelle acque del compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina, mantenendosi a distanze superiori a 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge, e 100 metri dalle coste a picco.

3. Relativamente alla navigazione da diporto, per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, si rimanda alle specifiche norme in vigore sopra citate ed alle Ordinanze locali.
4. Le zone di mare vietate alla balneazione sono:
 - a. nel raggio di cento metri misurati dall'imboccatura dei porti e dai fanali in tutte le direzioni e negli ambiti portuali, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
 - b. in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
 - c. all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali, ed in prossimità dell'imboccatura degli stessi;
 - d. all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e ormeggio di unità navali;
 - e. alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
 - f. nelle zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità, segnalati a mezzo di idonei cartelli monitori apposti a cura dei comuni costieri;
 - g. entro 100 (cento) metri dalle coste a picco.
5. È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE. OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI CONCESSIONARI/TITOLARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. I limiti delle zone riservate alla balneazione devono essere segnalati dai concessionari/titolari di strutture balneari, per tutto il fronte a mare delle concessioni, con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale.
2. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,60 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità.
3. In caso di impossibilità di ancoraggio, qualora le coste siano a declivio molto rapido e le acque definite sicure terminano prima di 10 (dieci) metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, i predetti soggetti, devono apporre, in prossimità della battigia, idonea segnaletica, redatta in più lingue, recante la scritta:

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60)
NON SEGNALATO

4. I predetti soggetti devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo.
5. Devono altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITÀ

1. Nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato:
 - a. effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione di: natanti a remi, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;
 - b. utilizzare propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (cd. "Sea Scooter");
 - c. praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
 - d. esercitare qualsiasi tipo di pesca, sia essa sportiva/ricreativa o professionale;
 - e. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - f. sorvolare con qualsiasi tipo di velivolo o di apparecchio privato (drone) e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 (trecento) metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.
2. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, gli interessati devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque.
3. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.
4. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
5. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al comma 1 del precedente articolo 3, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente un'unità navale di

appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o, in subordine, di una cuffia colorata per rendersi maggiormente visibile.

6. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

ARTICOLO 6 – CORRIDOI DI ATTERRAGGIO – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI

1. Le unità navali a motore o a vela devono utilizzare, per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le 20:00, i corridoi di atterraggio per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette o provenienti da terra. Le unità a motore e a vela, dovranno improntare la navigazione all'interno dei corridoi di atterraggio alla massima prudenza. È sempre vietato, per ragioni di sicurezza, l'ormeggio, l'ancoraggio, la balneazione, apnea, immersioni e attività ludiche in genere all'interno dei corridoi di atterraggio, ed in prossimità dell'imboccatura degli stessi.
2. I corridoi di atterraggio devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - Larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri, realizzati perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione;
 - Individuazione dell'imboccatura a mare mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli più esterni di delimitazioni indicanti il termine della corsia;
 - Profondità in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti;
 - Le corsie dei corridoi di atterraggio devono essere delimitate con gavitelli, di colore giallo, distanziati ad intervalli di 20 (venti) metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello, redatto in più lingue, indicante:

**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO
DIVIETO DI BALNEAZIONE**

3. All'interno dei corridoi tutte le unità navali devono navigare con la massima prudenza, a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri e comunque senza mai superare i 3 nodi (= 5.556 km/h), in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti. Nei corridoi di atterraggio potrà transitare non più di una unità per direzione (ingresso\uscita), con diritto di precedenza per l'unità in uscita.
4. È vietato il contemporaneo utilizzo dei corridoi di atterraggio da parte degli utilizzatori di *Kite Surf* e di unità a motore.

5. I corridoi di atterraggio possono essere installati, a richiesta, dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti e dai titolari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle disposizioni delle competenti Autorità comunali, e sono destinati all'uso pubblico. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati. Ove necessario, potranno essere installati, a richiesta del concessionario o su iniziativa dell'Autorità comunale, corridoi di atterraggio riservati ai praticanti di *Kite Surf*.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI.

1. I concessionari/titolari di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture, devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio.
2. Nel caso in cui il fronte a mare della concessione sia superiore ad 80 (ottanta) metri, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni 80 metri o frazione di 80 metri.
3. Al di fuori della stagione balneare, qualora la struttura balneare intenda operare, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere comunque attivato almeno nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni in cui il servizio non è attivo, gli stabilimenti balneari devono rimanere aperti solo per elioterapia; in tal caso, i titolari devono procedere ad issare la bandiera rossa, esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, redatti in più lingue, recanti la seguente scritta:

**ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL
SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

nonché informare, anche tramite megafoni, l'utenza presente nella struttura balneare.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo (obbligo di un assistente bagnante ogni 80 mt. o frazione), per le strutture balneari il cui fronte mare sia superiore a 80 (ottanta) metri, il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un piano organico, tra stabilimenti balneari contigui, anche se intervallati da spiaggia libera, purché sia garantita la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 80 (ottanta) metri consecutivi di fronte mare o frazione.

Il piano organico deve riportare: le strutture balneari contigue per i quali sia condiviso il servizio, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. Il piano organico deve essere portato a conoscenza della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina prima della data di inizio dell'attività.

5. I concessionari/titolari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, devono attivare un efficiente servizio di salvataggio comprendente:

- a. almeno un assistente abilitato al salvamento, per ogni 80 (ottanta) metri di fronte mare o frazione (fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4), e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità :
 - brevetto di “Assistente Bagnanti” rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento, contraddistinto dalla sigla “M.I.P.”;
 - brevetto di “Bagnino di Salvataggio” rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;
 - brevetto di “Assistente Bagnanti” rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.)”.
 - b. una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell’area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione;
 - c. un pattino di salvataggio o, in alternativa, un’unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) “SALVATAGGIO” ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere ubicata nei pressi della postazione di salvataggio e prontamente utilizzabile;
 - d. cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante;
 - e. due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono, posizionati ai due lati estremi della struttura balneare;
 - f. un binocolo, (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio);
 - g. un paio di pinne (immediatamente disponibili nella postazione di salvataggio);
 - h. pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:
 - Bandiera bianca: regolare attivazione della postazione;
 - Bandiera gialla: obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento;
 - Bandiera rossa: balneazione pericolosa per cattivo tempo o in caso di assenza del servizio di salvamento;
 - i. megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l’attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio (immediatamente disponibile presso la postazione di salvataggio);
 - j. un Baywatch o similari munito di cavo o sagola galleggiante di 2,5 mt (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio).
6. Per ogni piscina ubicata all’interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo a quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.

7. L'impiego di mezzi nautici alternativi al battello destinato al servizio di salvamento, deve essere comunicato all'autorità marittima per la definizione di eventuali specifiche prescrizioni.
8. Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisti, presenti deficienze rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, i concessionari/titolari devono immediatamente informare la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina (telefono 0963/5739400) e la competente autorità comunale, applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente comma 3 e provvedendo all'attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate.
9. Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.
10. È data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato, che deve essere comunque presente e di pronto utilizzo. La facoltà di utilizzare la moto d'acqua è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. apposita comunicazione al Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina e alla locale Autorità marittima, da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui lo stesso si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
 - b. titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
 - c. presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
 - d. la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
 - e. la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
 - f. la moto d'acqua per raggiungere/allontanarsi dalla costa deve utilizzare esclusivamente il corridoio di atterraggio, di cui al precedente art. 6;
 - g. la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - a) dispositivo di retromarcia;
 - b) pinne;
 - c) coltello;
 - d) cima di traino con moschettoni;
 - e) stacco di massa di scorta;
 - f) fischietto;
 - g) torcia stagna;
 - h) strumento di segnalazione sonora;

i) apparato radio di comunicazione VHF marino.

Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:

- casco protettivo;
- scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
- giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo - marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.

La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

11. Fermo restando quanto prescritto con provvedimento legalmente dato in materia di uso delle spiagge, in caso di impiego di unità cinofila abilitata al salvamento, comunque ad integrazione del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto e nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica nonché delle disposizioni sulla tenuta e l'impiego dei cani, si osserva quanto segue:

- a. per unità cinofila s'intende la coppia conduttore-cane nella quale il cane deve essere munito di opportuno brevetto rilasciato da un'organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito del brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio;
- b. nelle spiagge in cui sia stato attivato un servizio di assistenza e salvataggio, i concessionari/titolari di strutture balneari, ovvero, nelle spiagge o scogliere libere, i Comuni rivieraschi, hanno facoltà di integrare il suddetto servizio avvalendosi di unità cinofila abilitata al salvamento. In caso di attivazione del predetto servizio integrativo deve essere data comunicazione alla locale Autorità marittima nonché al Comune e all'Azienda sanitaria provinciale competenti per territorio specificando località e modalità dell'attività proposta;
- c. nel caso in cui sia consentita la presenza in spiaggia di unità cinofila abilitata al salvamento, non facente parte del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto, deve essere informato il più vicino assistente ai bagnanti al fine della verifica dei relativi titoli abilitativi e della possibilità dell'eventuale chiamata in caso di necessità.
- d. Nel caso in cui non sia attivo un servizio di assistenza e salvataggio, l'unità cinofila deve essere in possesso delle prescritte abilitazioni da esibire a richiesta del personale della Guardia Costiera ovvero di altra Forza di polizia.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI COMUNI COSTIERI SULLE SPIAGGE LIBERE

- a. I Comuni costieri, sulle spiagge libere, assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui al precedente articolo 7, ed appongono le segnalazioni delle zone marittime previste dagli articoli 3 e 4.

- b. I Comuni che non garantiscono il servizio di salvamento provvedono all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatta in tre lingue, riportante il seguente avviso:

**ATTENZIONE!
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA
DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

- c. I Comuni che non garantiscono il posizionamento delle segnalazioni delle zone marittime riservate alla balneazione, provvedono all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatta in tre lingue, riportante il seguente avviso recante la scritta:

**ATTENZIONE!
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
NON SEGNALATO**

- d. I Comuni che non garantiscono il posizionamento delle segnalazioni del limite delle acque sicure, provvedono all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatta in tre lingue, riportante il seguente avviso recante la scritta:

**ATTENZIONE!
LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60)
NON SEGNALATO**

- e. I Comuni hanno l'obbligo di verificare l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare e provvedono, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa.
- f. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di atterraggio sulle spiagge libere in conformità a quanto previsto nel piano spiaggia.
- g. I Comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di accesso ad aree ove sussistano pericoli di frane in prossimità delle coste a picco e falesie.
- h. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute negli articoli che precedono.

ARTICOLO 9 – ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Gli stabilimenti balneari devono essere dotati, e tenere esposti in luogo visibile, di:
- a. tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;

- b. tabella recante i significati delle bandiere esposte;
- c. idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- d. utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'autorità marittima e comunale;
- e. un locale dove poter effettuare esclusivamente il primo soccorso; qualora il titolo autorizzativo all'esercizio non preveda alcun manufatto, da poter destinare o adeguare a tale funzione, è possibile predisporre idonea postazione, adeguatamente riservata, e destinata esclusivamente al primo soccorso, che presenti i seguenti requisiti minimi:
 - adeguata protezione dal sole;
 - piano di calpestio rigido ed adeguatamente igienizzato della superficie non inferiore a 6 metri quadrati e non superiore a 9 metri quadrati;
 - lettino rigido.

Presso il locale/postazione devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:

- 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 atm. ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atm; le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - tre cannule oro-tracheali per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
 - un tiralingua e un apribocca.
2. Si auspica, inoltre, che gli stabilimenti balneari si dotino anche di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso. Quanto sopra, fermo restando quando disciplinato dalla vigente normativa sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.
3. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la *check-list* allegata alla presente ordinanza (**Al. 01**), che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina e, quando necessario, l'autorità comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTE

1. L'assistente bagnante in servizio ha l'obbligo di indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "SALVATAGGIO", e un fischietto. Deve, altresì:
 - a. svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del natante adibito al salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
 - b. quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - c. non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
 - d. segnalare con immediatezza al concessionario/titolare eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
 - e. ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione/struttura, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - f. segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
 - g. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
 - h. vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 6 dell'art. 5;
 - i. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - j. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo;
 - k. provvedere ad issare la bandiera gialla in caso di vento forte e a far chiudere gli ombrelloni;
 - l. mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
 - m. compilare ed inviare senza ritardo all'Autorità Marittima la scheda di pronto intervento di cui all'allegato 2, qualora si verificano eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione), al seguente contatto: cpvibo@mit.gov.it; la scheda dovrà essere compilata anche per comunicare le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate al fine di favorire

una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta e dell'ambiente marino in genere.

ARTICOLO 11 – DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE

1. L'attività di immersione subacquea è disciplinata con ordinanza n. 23/10 in data 06/05/2010 e s.m.i. di questa Capitaneria di porto, recante il regolamento per la *“disciplina per lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. snorkeling) nelle acque del Circondario marittimo di Vibo Valentia Marina”*.
2. L'utilizzo dei natanti da diporto come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, nonché per la locazione o noleggio, è disciplinato, invece, dall'Ordinanza n. 23/2022 in data 07/06/2022.

ARTICOLO 12 – DISCIPLINA DELLA PESCA

1. In aggiunta al divieto generico di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), l'esercizio della pesca marittima deve essere condotto secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, fra cui, nel caso di esercizio della pesca non professionale, l'Ordinanza della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina n. 53 del 30.08.2022.
2. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca subacquea anche sportiva può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.
3. È sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

ARTICOLO 13 – DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE, TRAINO DI PICCOLI GOMMONI (banana boat ecc.), MOTO D'ACQUA, TAVOLE A VELA (windsurf ecc.), TAVOLE CON AQUILONE O MEZZI TRAINATI DA AQUILONI (kite surf ecc.),

1. Chiunque intenda svolgere le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d'acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE –SURF ecc.), deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia con riferimento anche ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo.
2. Tali attività sono state disciplinate dall'ordinanza di questa Capitaneria di porto n. 26/2015 in data 15/07/2015, recante il regolamento per la disciplina delle attività ludico-diportistiche nell'ambito del Circondario marittimo di Vibo Valentia Marina.

ARTICOLO 14 – IMPIEGO COMMERCIALE DEI NATANTI DA DIPORTO

L'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto, per finalità turistiche e ricreative, di carattere locale, è disciplinata dall'Ordinanza n. 23/22 in data 07/06/2022, citata in premessa, le cui norme si intendono qui espressamente richiamate.

ARTICOLO 15 – EVENTI DI RILIEVO, RINVII E DEROGHE

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto delle ordinanze eventualmente emanate in materia dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
2. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati con Ordinanza della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
3. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina.
4. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente Autorità marittima, come previsto dall'Ordinanza n. 10/2011 in data 09/03/2011 emanata in materia dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina.

ARTICOLO 16 – VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre che essere civilmente responsabili dei danni che dovessero cagionare a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, nelle sanzioni di cui agli art. 1164, 1231 del Codice della Navigazione e 53 decreto legislativo 171/2005 e ss.mm. e ii.
2. L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.

ARTICOLO 17 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 16/21 in data 11/06/2021 di questa Capitaneria di porto.
2. La presente ordinanza, comprensiva del "decalogo del bagnante", deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa all'albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Vibo Valentia Marina e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione ai Comuni costieri;

- divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia>

Vibo Valentia Marina, 07.06.2023

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi SPALLUTO
(Documento sottoscritto digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LUIGI SPALLUTO

In Data/On Date:

mercoledì 7 giugno 2023 14:01:26



IL DECALOGO DEL BAGNANTE

1. NON FARE IL BAGNO SE NON SEI IN PERFETTE CONDIZIONI PSICOFISICHE;
2. ANCHE SE SEI UN BUON NUOTATORE NON FORZARE IL TUO FISICO;
3. DOPO UNA LUNGA ESPOSIZIONE AL SOLE ENTRA IN ACQUA GRADUALMENTE;
4. LASCIA TRASCORRERE ALMENO TRE ORE DALL'ULTIMO PASTO PRIMA DI FARE IL BAGNO;
5. NON ENTRARE IN ACQUA QUANDO È ESPOSTA LA BANDIERA ROSSA;
6. SE NON SAI NUOTARE BAGNATI IN ACQUE MOLTO BASSE;
7. NON ALLONTANARTI OLTRE I GAVITELLI CHE DELIMITANO LA ZONA DI SICUREZZA PER LA BALNEAZIONE;
8. NON ALLONTANARTI DALLA SPIAGGIA OLTRE I 50 M. USANDO MATERASSINI, CIAMBELLE, GALLEGGIANTI O PICCOLI CANOTTI GONFIABILI;
9. EVITA DI TUFFARTI DAGLI SCOGLI;
10. OSSERVA QUANTO PREVISTO NELLE ORDINANZE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI, IN PARTICOLARE:
 - NON RECARRE DISTURBO ALLA QUIETE DEI BAGNANTI (SCHIAMAZZI, GIOCHI, RADIO A VOLUME ELEVATO);
 - CONDURRE GLI ANIMALI SULLA SPIAGGIA, E NELLE AREE IN CONCESSIONE, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ENTE GESTORE DELL'ARENILE;
 - NON MONTARE TENDE, ACCENDERE FUOCHI, CAMPEGGIARE SULLA SPIAGGIA.

PER L'EMERGENZA IN MARE E' ATTIVO IL NUMERO BLU 1530, GRATUITO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ED ATTIVO 24 ORE SU 24, TUTTI I GIORNI DELL'ANNO.

